



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "A. Pacinotti"

Via Caneve 93, 30173 Mestre Venezia - Tel. 041/5350355
Cod. meccanografico: VEIS019001 - Cod. Fiscale 00435870274
E-mail: veis019001@istruzione.it - Pec: veis019001@pec.istruzione.it



Prot. n. 4956 / 1.3.i

Mestre, 03/10/2020

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Vista l'assenza presso questo istituto del collaboratore scolastico P.E. dal 02.10.2020 al giorno 11.10.2020 per motivi di salute;

Visto che il comma 332 dell'art.1 legge 23 dicembre 2014 n.190 dispone che, a decorrere dal 1 settembre 2015, i dirigenti scolastici non possono conferire supplenze brevi per i primi sette giorni di assenza del personale collaboratore scolastico;

Considerata l'impossibilità di sostituire il collaboratore assente con l'assegnazione di ore eccedenti ad altro collaboratore scolastico;

Considerato che la mancata sostituzione del collaboratore scolastico assente non consentirebbe di garantire l'incolumità, la sicurezza degli alunni e la salvaguardia di tutti i componenti della scuola (perché il particolare momento di pandemia impone una sorveglianza strettissima sui movimenti degli alunni, sulle operazioni di pulizie e igienizzazione non rinviabili neppure per un giorno e considerato che le trentuno classi e diciotto classi-laboratorio sono dislocate su tre piani e frequentate da circa 650 alunni);

Considerato che nella sede scolastica sede di servizio del collaboratore assente sono presenti n. 6 alunni con disabilità e che la mancata sostituzione non consentirebbe di assistere tali alunni e di garantirne la permanenza nel plesso;

Verificata l'impossibilità di ricorrere ad una riorganizzazione del servizio per sostituire il collaboratore scolastico assente dovendo garantire la copertura delle medesime esigenze nelle altre postazioni di lavoro/nelle altre sedi dell'istituto (per le stringenti medesime ragioni già rappresentate);

Verificata l'impossibilità di procrastinare i servizi forniti dal collaboratore scolastico assente perché la loro continuità è indispensabile;

Verificata l'impossibilità di assicurare le condizioni minime di funzionamento del servizio scolastico senza la sostituzione del collaboratore assente;

Considerato l'obbligo di non compromettere in modo determinante il diritto alla studio costituzionalmente garantito;

Vista la nota prot.2116 del 30.09.2015 del Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del MIUR ;

DETERMINA

di procedere al conferimento di una supplenza breve a partire dal giorno 05/10/2020 e fino al 10/10/2020.

Il Dirigente Scolastico
prof. Caneloro Di Biagio